

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI  
RECEPTION PER LE SEDI DI ARPA PIEMONTE SITE IN TORINO, CUNEO E GRUGLIASCO  
2022-2025**

**QUESITI PERVENUTI**

**QUESITO N.16**

Ai sensi dell'articolo 5 Titolo II Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari è previsto che in caso di cambio d'appalto, con contestuale assorbimento di personale già impiegato con un CCNL diverso dal ricevente, venga garantita l'assunzione in accordo alle organizzazioni sindacali locali, valutando la possibilità di mantenere inalterate le condizioni retributive previste nel ccnl di provenienza. In base a questo assunto, è buona prassi mantenere le stesse condizioni retributive mediante l'armonizzazione del trattamento economico delle risorse impiegate nell'appalto ed avente diritto al passaggio. La scrivente società di norma procede nell'analisi del costo del lavoro in tal senso, andando come detto ad armonizzare i valori retributivi previsti nel CCNL del Multiservizi con quanto previsto nel CCNL di categoria applicato. Questo ne consegue che stante l'applicazione del punteggio tecnico previsto, saremmo penalizzati di 5 punti, ma formalmente anche non applicando il CCNL Multiservizi, andremo a sostenere i costi relativi alle retribuzioni delle risorse come se lo applicassimo e le stesse risorse andrebbero a mantenere inalterati i propri livelli retributivi. Date le nostre considerazioni siamo a chiedervi, nuovamente, di rettificare l'attribuzione di 5 punti nella parte tecnica solamente nel caso in cui venga applicato il CCNL Multiservizi.

**RISPOSTA**

Analizzando approfonditamente quanto da Voi precisato non possiamo esimerci dal notare che si parla di "*valutazioni*" e "*buona prassi*", termini che oltre ogni ragionevole dubbio non esprimono un obbligo.

L'inesistenza di un obbligo in tal senso è assolutamente "giustificata" considerando che addirittura il passaggio diretto dei dipendenti cosiddetto "clausola sociale" non rappresenta un vincolo tant'è che "*l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, **a condizione che il loro numero e loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante**".*

E' chiaro quindi come l'unico modo per garantire un adeguato trattamento salariale agli addetti sia l'assunzione con un CCNL che preveda migliori condizioni economiche/giuridiche rispetto ad altri CCNL applicabili, requisiti che consideriamo soddisfatti dal CCNL Multiservizi.

Pertanto, per le motivazioni già espresse nel chiarimento n. 2, riteniamo che l'attribuzione di 5 punti (su 70) ai concorrenti che si impegneranno all'applicazione del medesimo rappresenti unicamente un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, anche residuale rispetto agli altri criteri di valutazione previsti, che non impedisce in alcun modo la partecipazione di concorrenti che applichino un CCNL di categoria diverso.

Torino, 09/02/2022

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice  
Acquisti Beni e Servizi

Dott. Massimo BOASSO  
(firmato in originale)